



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Servizi di trasporto valori. Quesiti.

ALLA QUESTURA DI
Divisione P.A.S.
(Rif. Cat.16.A del 2.5.13)

MILANO

e, p.c.:

ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.

LORO SEDI

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Con la nota in riferimento, codesta Questura ha posto tre quesiti in materia di trasporto valori e autorizzazioni necessarie per detta attività.

Con riferimento al primo quesito, ossia se il trasporto di denaro contante per somme da € 3.000.000 a € 8.000.000 debba essere effettuato solo tra il caveau dell'istituto di vigilanza e quello della Banca d'Italia o se possa essere effettuato anche tra i caveaux degli istituti, si rappresenta che il DM 1.12.2010, nr. 269, all'ALLEGATO D, punto 3.I.3, laddove recita "*Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e caveau/caveau,...*", si riferisce sia ai trasporti relativi alla Banca d'Italia sia a quelli da caveau a caveau degli Istituti di vigilanza.

In merito al secondo quesito, ossia se debba essere autorizzato ogni singolo trasporto relativo a somme da 3 a 8 milioni di euro, anche se già disciplinato e approvato nel regolamento dell'istituto, si rappresenta che la disposizione non prevede un'autorizzazione per ogni singolo trasporto, ma intende sottolineare, in considerazione dell'elevato massimale di questi trasporti, la necessità che in sede di approvazione nel regolamento di tale servizio venga realizzata un'intesa tra i Questori delle province interessate; conseguentemente, all'atto dell'approvazione del citato regolamento, dovrà essere espressamente richiesta l'eventuale necessità di prescrizioni particolari per quella tipologia di trasporto.

Tale procedura rende superfluo il rilascio di un'autorizzazione ogni volta che l'istituto svolge il citato servizio di trasporto, per il quale sarà sufficiente, piuttosto, la consueta comunicazione alle Questure interessate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

In merito al terzo quesito, relativo al divieto di svolgere servizi di trasporto valori in un ambito territoriale non espressamente indicato in licenza, si rappresenta, preliminarmente, che, come noto, per effetto delle disposizioni del DPR 4 agosto 2008, n.153, è venuto meno il limite provinciale della licenza e, pertanto, ogni istituto individua l'ambito territoriale nel quale intende operare – individuando, tra l'altro, la propria sede principale e le eventuali sedi secondarie e/o i punti di supporto - che, con i limiti espressamente previsti dal DM 269/2010, deve essere indicato in licenza.

Lo stesso D.P.R. 153/2008 (e, in seguito, il D.M. 269/2010), poi, definisce l'attività di trasporto valori come priva di caratterizzazione territoriale, distinguendola, quindi, dalle altre attività di vigilanza privata più tipicamente legate al territorio (ispettiva, fissa, antitaccheggio, servizi di sicurezza sussidiaria presso gli aeroporti, i porti, ecc.), in ragione della diversa e più flessibile organizzazione del trasporto valori, spesso legato a contingenti ed urgenti necessità dell'utenza e/o della Banca d'Italia.

Conseguentemente, per l'attività di cui all'art.2, co.2, classe D, del D.M. 269/2010, andranno espressamente autorizzati – concorrendo, quindi, alla determinazione del capitale sociale, dell'assicurazione e della cauzione - gli ambiti territoriali in cui insistono la sede principale, le eventuali sedi secondarie e/o i punti di supporto ove previsti. Non dovranno, invece, essere espressamente indicati in licenza gli ambiti (comuni e/o province) nei quali il servizio di trasporto valori può essere effettuato, semprechè il luogo di partenza e di rientro riguardi sedi (principali e/o secondarie) autorizzate e l'attività sia conclusa nell'arco temporale dell'orario di servizio stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali di categoria.

Per tali tipologie di servizi, deve ritenersi sufficiente la comunicazione dello svolgimento del servizio ai Questori interessati, con le modalità previste dall'ALLEGATO D del D.M. 269/2010 e dal regolamento dell'istituto approvato.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesti Uffici.

IL DIRETTORE
Mureddu